



**STUDIO LEGALE**

**Avvocato Alessandro Ferrini & Partners**

**Abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti Superiori**

Email : [studio@avvocatoferrini.it](mailto:studio@avvocatoferrini.it) Pec: [alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org)

00196 Roma (RM), Via Velletri n. 50 Tel. – Fax 06.39723339

**CORTE D'APPELLO**  
**DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

**RICORSO IN APPELLO**  
**AI SENSI DELL'ART.433 C.P.C.**

Per i Sig.ri: **IORELLO CUTINI CALISTI**, nato a Roma (RM), il 22.09.1960, [REDACTED] residente a Fiumicino (RM) [REDACTED] e **MASSIMO PALINI**, [REDACTED] nato a Roma (RM) il 09.10.1954, residente a Roma (RM) [REDACTED] ed entrambi elett.te domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Roma in Via Velletri n. 50 presso lo studio dell'avv. **Alessandro Ferrini** (FRRLSN62P26H501B) del Foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo di primo grado *inoltre, ai sensi degli artt. 133, 134, 136, 170 e 176 c.p.c., nonché di tutte le altre ipotesi previste per legge, il sottoscritto difensore indica quale numero di telefax (al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli avvisi o gli scambi) lo 0639723339 e, quale P.E.C. - indirizzi di posta elettronica certificate -, il seguente:* [alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandroferrini@ordineavvocatiroma.org) .

Appellanti

**RICORRE**

per la riforma della **Sentenza** del Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Francesca Giacomini - **n. 872/2021** del 29.01.2021 e pubblicata nella medesima data (emessa al termine del giudizio n.r.g. **10378/2019**) e non notificata

**contro**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)** in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma in Piazzale Aldo Moro, 7, (C. F. 80054330586) rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc dall'avv. Barbara Cardani e dalla dott.ssa Alessandra Mancini e domiciliati presso la sede dell'Ente in Roma Piazzale Aldo Moro 7;

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)** in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma in Piazzale Aldo Moro, 7, (C.



F. 80054330586) rappresentato e difeso ai sensi di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

Appellata

Nonché i candidati risultati in posizione superiore rispetto ai ricorrenti (ordinanza 9.9.2020)

Appellati controinteressati contumaci

**Fatto**

I sig.ri Cutini Calisti e Palini dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con la qualifica di Collaboratore Tecnico E.R., entrambi provenienti dal soppresso Istituto INSEAN, a seguito di quanto disposto dall'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto dal 01.01.2011 le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche CNR, hanno partecipato alla selezione per **l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale**, indetta dal CNR "Consiglio Nazionale delle Ricerche" in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 con **"Avviso per l'attribuzione dell'indennità di valorizzazione professionale per il personale inquadrato al IV Livello del profilo di Collaboratore Tecnico enti di Ricerca"**, con provvedimento nr. 25605 del 01.04.2014 del Direttore Generale.

Il provvedimento del Direttore Generale disponeva per la presentazione delle domande il termine del 15.05.2014, poi prorogato al 23.05.2014, il Bando disponeva altresì che le domande dovessero essere compilate on line a mezzo di un'applicazione informatica c.d. "Selezione on line" sul sito del CNR.

Il Bando prevedeva l'affidamento della valutazione dei curriculum vitae dei candidati ad un'unica Commissione centrale, il curriculum doveva contenere le attività svolte, le esperienze professionali, gli incarichi conferiti nel settore di applicazione (tenendo conto della loro durata), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i progetti (valutando la durata dell'incarico ed il ruolo svolto dal candidato), gli elaborati ritenuti significativi per la valutazione della propria professionalità e la partecipazione a corsi di alta formazione, sempre antecedenti al 31.12.2013, nonché tutti i requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa.



Il Bando prevedeva altresì che il curriculum contenesse gli studi compiuti, i titoli conseguiti, e contenesse inoltre i riferimenti di ciascun titolo indicato, in particolare validità e durata, soprattutto il candidato nel CV, per **gli incarichi di responsabile ricoperti**, era tenuto ad inserire il riferimento (protocollo, ordine di servizio) che documentasse la veridicità degli incarichi indicati, la mancata indicazione comportava che non venisse conteggiato.

Al termine della procedura selettiva approvata con disposizione dirigenziale del 28.06.2017, il Cutini Calisti risultava **collocato nella posizione 180**, ed il ricorrente Palini risultava **collocato nella posizione 184**.

Quindi nessuno dei due ricorrenti risultò collocato in posizione utile per ottenere l'indennità di valorizzazione professionale.

Non avendo **ricevuto riscontro alla presentazione dell'istanza di riesame alla Commissione per gli errori in cui la stessa era incorsa nella formulazione della graduatoria** i ricorrenti furono costretti a convenire il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR dinanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa: a) Accertare e dichiarare l'irragionevolezza e erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, in violazione delle norme procedurali previste dal Bando di Concorso, ed in relazione alla valutazione ed assegnazione dei punteggi dei curriculum vitae dei ricorrenti **CUTINI CALISTI FIORELLO e PALINI MASSIMO** ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di valorizzazione professionale (articolo 42 CCNL Comparto enti di Ricerca), in considerazione della difformità rispetto alle valutazioni assegnate agli altri candidati ed in violazione delle regole procedurali; b) Dichiarare, per l'effetto, il diritto dei ricorrenti **CUTINI CALISTI FIORELLO e PALINI MASSIMO** all'inserimento nella graduatoria definitiva in una posizione utile, o quella che risultasse accertata, ai fini del riconoscimento dell'indennità di valorizzazione professionale. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

Si costituiva ritualmente l'Ente con propria memoria difensiva contestando la domanda avversaria e rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l'III.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, In via assolutamente preliminare: Dichiarare*



*la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc; Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito; In via subordinata e nel merito, respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, e comunque non provato in ogni sua parte e per ogni singola richiesta. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.*

### **Fase Processuale**

Incardinatosi il contraddittorio, il Giudice **autorizzava il deposito di note e la produzione di documenti** ed all'udienza del 9.09.2020, svoltasi in presenza, dopo avere sentito le parti disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (ovvero tutti coloro che si trovavano in posizione superiore ai ricorrenti) autorizzando altresì la produzione di documenti da parte dei ricorrenti e precisamente nel verbale si legge: “... **Entrambi i ricorrenti chiedono inoltre di depositare prospetti Excel dai quali si evince il punteggio richiesto ed ottenuto dai candidati dei quali è depositato il curriculum.** Inoltre, Cutini Calistri chiede di depositare ordine del giorno numero 006426 del 17 aprile 1997, già richiamato dal proprio curriculum, a campione degli incarichi attribuiti e non considerati...”, il giudice: “...ritenuto che la documentazione oggi offerta in visione è **necessaria** - almeno in parte - ai fini della decisione della causa, ne ammette l'acquisizione agli atti...”.

Il Giudice disponeva che l'integrazione del contraddittorio si effettuasse con la pubblicazione sul sito web dell'Ente del ricorso e dell'ordinanza ammissiva: “*ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati; visto l'art. 151 c.p.c.; autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto a mezzo pubblicazione sul sito web del CNR a tutti coloro che si trovano in graduatoria in posizione superiore ai ricorrenti...*”.

All'esito dell'adempimento il Giudice disponeva il rinvio della causa per la decisione da svolgersi a trattazione scritta e dopo altro rinvio all'udienza del 29.01.2021, sempre in trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, e con la sentenza oggi impugnata, respingeva la domanda dei ricorrenti così stabilendo: “*Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:*

- 1) Respinge il ricorso;*
- 2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si*



*liquidano in complessivi € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.”.*

### **Osservazioni e Censure Contestate all’Operato della Commissione e Contenute nel Ricorso Introduttivo a Fondamento della Domanda**

Appare opportuno richiamare le ragioni dedotte dai ricorrenti per contestare l’operato della Commissione e la errata attribuzione del punteggio da parte della Commissione.

I ricorrenti a seguito della pubblicazione da parte del CNR di tutti i curriculum e dei punteggi assegnati a tutti candidati hanno riscontrato che la Commissione era incorsa in diversi errori di valutazione, determinando a loro sfavore la mancata attribuzione di punteggi anche per attività lavorativa simile se non addirittura identica ad altri candidati, che invece si erano visti riconoscere il punteggio.

Pertanto questa difesa ha costruito la propria domanda rappresentando le diverse valutazioni tra i candidati per le medesime attività lavorative criticando l’illogicità mostrata dalla Commissione nell’assegnazione del punteggio.

La Commissione nella 1° seduta stabiliva il max di punti attribuibili per le categorie A e B. Per la **categoria A** l’attribuzione di 1 punto per ogni sei mesi di attività certificata; per la **categoria B** l’attribuzione di 1 punto per ogni incarico certificato di durata di almeno 6 mesi e invece di 0,5 punti per incarichi in cui non sia indicato il periodo o fino a 6 mesi.

La Commissione per gli incarichi riferibili alla categoria A stabiliva che, nel caso in cui **non fosse stata indicata la durata dell’incarico**, sarebbe stato attribuito il punteggio minimo di 1 punto precisamente nella seduta dell’11.11.2014 stabiliva: *...se non viene indicato il termine finale verrà calcolato il punteggio minimo relativo ad un semestre...”*.

A questo punto si riporta il modello per la valutazione predisposto dalla Commissione e composto da 7 aree e precisamente:

Area A: Esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti (max. 25 punti 1 punto per ogni semestre);

Area B: Incarichi conferiti (max 15 punti 1 punto per un semestre, 0,5 punti se non è indicato il periodo);

Area C: Pubblicazioni, rapporti tecnici, elaborati, ringraziamenti (max 11 punti);

Area D: Partecipazione a progetti/Campagne (max 9 punti);

Area E: Partecipazione a Corsi/convegni (max 7 punti);



Area F: Requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa (max 2 punti);

Area G: Eventuali altri incarichi (max 1 punto).

Ogni area era altresì composta da sotto aree e precisamente:

Area A (divisa in 5 sezioni) **Responsabilità e/o coordinamento** di:

A.1 Sezione/servizio/reparto/uffici di segreteria/laboratori;

A.2 procedimento tecnico-amministrativo complesso e/o finanziamento rilevante;

A.3 di strutture organizzative rilevanti sia nell'ambito dell'amministrazione centrale che di strutture scientifiche;

A.4 macchine, strumenti e grandi apparecchiature;

A.5 procedure tecnico-informatiche ed archivi e gestione operativa dei sistemi e delle reti.

Area B (divisa in 3 sezioni) **Tipologia incarico** (che non conferiva però funzione di responsabile e/o di coordinatore):

B.1 componente commissione e/o segretario di commissione regolamentare/ordinamentale/di concorso/di controllo per procedimento complessi e/o finanziariamente rilevanti/gare di appalti/**gruppo di lavoro** giuridico-amministrativo e/o **tecnico-scientifico**/referaggio/**commissioni** di collaudo/coordinamento corsi di formazione e sessioni/organizzazione di convegni;

B.2 incarico istituzionale di rappresentanza giuridica/internazionale/nazionale, nonché di natura tecnico/contabile/tecnica -scientifica, economo;

B. 3 direzione lavori.

Area C (divisa in 4 sezioni):

C.1 pubblicazioni e brevetti internazionali depositati come PCT;

C.2 pubblicazioni e brevetti nazionali depositati ed accettati;

C.3 rapporti tecnici, articoli in atti di convegno e proceedings;

C.4 elaborati (poster abstract, mappe, editing di testi, manuali d'uso, progetti grafici, manufatti, siti web) interviste radiotelevisive, recensioni su libri, comunicazioni a convegni, **rapporti interni, collaborazioni a redazione di libri o articoli**, attività di co-editor, **nota ringraziamenti**;

Area D (divisa in 2 sezioni e sottosezioni)

D.1 Progetti internazionali:



D.1.1 come coordinatore;

D.1.2 **come partecipante**;

D.2 Progetti nazionali:

D.2.1 come coordinatore;

D.2.2 **come partecipante**;

Area E (divisa in 6 sezioni)

E.1 Docenza in corsi al di sopra di 5 giorni e/o superiori a 25 ore;

E.2 Docenza in corsi tra i 3 e i 5 giorni e/o da 15 a 25 ore;

E.3 Docenza in corsi inferiore a 3 giorni e/o da 5 a 14 ore;

E.4 Frequenza corsi al di sopra di 5 giorni e/o superiori a 25 ore;

E.5 Frequenza in corsi tra i 3 e i 5 giorni e/o da 15 a 25 ore;

E.6 Frequenza in corsi inferiore a 3 giorni e/o da 5 a 14 ore;

Area F (divisa in 2 sezioni)

F.1 Dottorato di ricerca, corsi di scuole di specializzazione, master, laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale;

F.2 Laurea 1° livello o titoli equivalenti professionalizzanti che non rientrano nella lettera B.

Area G (ultima area) comprendente tutti gli altri incarichi non rientranti nelle categorie precedenti.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Sulla base dei criteri obiettivi stabiliti alla **1° riunione del 11.11.2014** la Commissione esaminatrice nella seduta dell'8 giugno 2015 ha esaminato il curriculum del sig. Cutini Calisti Fiorello e nella seduta nr. 17 riunitasi il 13 luglio 2016 ha esaminato il curriculum del sig. Palini Massimo

All'esito della riunione sono stati attribuiti i seguenti punteggi complessivi per le singole categorie e sottocategoria di area:

Al sig. **Fiorello Cutini Calisti**:

A	Area Esperienze prof. attività svolte e ruoli ricoperti	Punti 5
B	Area Incarichi ricoperti	Punti 4
C	Area Pubblicazioni rapporti tecnici elaborati ringraziamenti	Punti 2,5
D	Area Partecipazione a Progetti / Campagne	Punti 2,8



E	Area Partecipazione a Corsi / Convegni	Punti 7
F	Area Requisiti cult. non strettamente connessi attività lavorativa	Punti 0
G	Area Eventuali altri incarichi	Punti 0,25

Al sig. **Massimo Palini**:

A	Area Esperienze prof. attività svolte e ruoli ricoperti	Punti 0
B	Area Incarichi ricoperti	Punti 5,5
C	Area Pubblicazioni rapporti tecnici elaborati ringraziamenti	Punti 11,00
D	Area Partecipazione a Progetti / Campagne	Punti 0
E	Area Partecipazione a Corsi / Convegni	Punti 4,05
F	Area Requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa	Punti 0
G	Area Eventuali altri incarichi	Punti 0,25

Quindi, all'esito della pubblicazione della graduatoria il sig. Calisti Cutini otteneva un punteggio totale di **21,55 punti** ed il sig. Palini Massimo otteneva un punteggio totale di **20,8 punti** collocandosi rispettivamente in 180ma ed in 184ma posizione della graduatoria dell'indennità di valorizzazione ex art. 42 dell'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996, quindi in posizione non utile per beneficiare dell'indennità di valorizzazione.

I ricorrenti hanno quindi rappresentato nel proprio atto introduttivo che le proprie esperienze lavorative erano state valutate in aree sbagliate e/o in modo differente se non meno benevolo rispetto ad altri candidati o addirittura non erano state valutate affatto.

Questa difesa per completezza ritiene opportuno richiamare sinteticamente quanto già dedotto nell'atto introduttivo e negli atti





successivi autorizzati.

**Cutini Calisti F.**

Le censure svolte all'operato della Commissione esaminatrice vengono qui richiamate.

Pur avendo la Commissione valutato positivamente in categoria A4 i due titoli indicati come **"Incarichi Continuativi"** relativi a **"Gestione Apparecchiature Complesse"**, la stessa non ha correttamente attribuito la corretta durata degli incarichi per un totale di 34 semestri, ma la Commissione ha indicato la durata dell'incarico nella misura minima.

Infatti, il Cutini nel CV aveva indicato che **gli incarichi ricevuti erano continuativi** ovvero **ancora in essere** alla data 31.12.2013, ma malgrado ciò la Commissione valutava gli incarichi conteggiando un solo semestre, quando, al contrario, ad altri candidati benché avessero utilizzato la stessa dicitura oppure non avevano indicato il **termine finale**, era stato, comunque, correttamente inteso come continuativo e quindi la valutazione era stata estesa dalla data dell'incarico al 31.12.2013.

Tale fatto era stato posto anche all'attenzione del Giudice, tanto che all'udienza del 09.09.2020 si era provveduto al deposito cartaceo (poi prodotto anche in via telematica) di uno schema dal quale si potevano evincere i nominativi dei candidati che malgrado la **mancata indicazione sul CV** sia di qualsiasi riferimento (protocollo e/o data) dell'incarico, benché previsto dal Bando (pena il mancato riconoscimento del titolo), sia della data di fine incarico (alcuni avevano scritto semplicemente **in poi...**) si erano comunque visti riconoscere l'intero periodo (nella tabella si rinvenivano i nominativi di Righini Guido, Priori Sandro, Bagnuolo Giuseppe, Abete Carlo, Calzolari; Calvi Enrico, Dessi Alessandro, Carampin Aldo e molti altri e tutti i suddetti candidati erano risultati inseriti in posizione utile nella graduatoria e tutti richiamati nella suddetta tabella prodotto e riscontrabile nei curriculum prodotti in udienza).

Questa difesa aveva ben evidenziato tale circostanza nei propri scritti.

Il Cutini aveva lamentato altresì che la Commissione non aveva valutato correttamente gli **incarichi di collaudo** inseriti nel suo curriculum, a differenza di quanto avvenuto per altri candidati (tutti come i ricorrenti ex Insean), che per gli stessi incarichi (vedasi i candidati Cesaroni, Bortolotti, Guerra e altri) avevano avuto una valutazione positiva; anche per questi concorrenti per il giudice era possibile



riscontrare nei rispettivi curriculum la contraddittorietà tra valutazione ricevuta da alcuni candidati da parte della Commissione e quella attribuita al ricorrente Cutini.

Allo stesso modo la Commissione non aveva valutato i programmi di ricerca (Area D), in quanto ritenuti **privi dell'indicazione dell'ente finanziatore**, ma in realtà **tale requisito non era indicato tra i criteri obiettivi stabiliti nel verbale nr. 1 dell'11.11.2014** né nel bando di concorso, il ricorrente *ad abundantiam* lo aveva indicato sia precisando l'importo finanziato che l'ente finanziatore.

Il Cutini aveva richiesto di farsi riconoscere tutti quei titoli relativi all'area D (Partecipazione a progetti/campagne) per i quali aveva correttamente indicato le informazioni che la Commissione aveva stabilito come necessarie nel verbale nr. 1 dell'11.11.2014 per una positiva valutazione (esattamente come era avvenuto ad esempio per il collega Principe), ma nonostante ciò erano rimaste prive di una corretta valutazione.

Lamentava, inoltre il sig. Cutini che la Commissione non aveva valutato positivamente l'incarico continuativo **“Responsabile della manutenzione e riparazione dei gruppi di continuità”** oltre altri 40 incarichi di lavoro/progetto in quanto la Commissione li aveva considerati “Attività Ordinaria – Non oggetto di finanziamento esterno”.

Sul punto ricordiamo a noi stessi che la Commissione nella seduta dell'11.11.2014 aveva inteso come Attività Ordinaria quella che non aveva carattere di specialità e non costituiva un *aggravio di lavoro o l'assunzione di particolari responsabilità*.

Quindi non si faceva riferimento ad attività eccezionali e/o straordinarie.

In merito nel ricorso e nei vari atti autorizzati questa difesa aveva rilevato che **tutti gli incarichi riportati nel curriculum erano stati conferiti dal datore di lavoro ovvero ad hoc** e tale circostanza già di per sé implicava **un aggravio di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità**, quindi si aggiungevano all'attività ordinaria, e quindi integravano i requisiti previsti tra i criteri obiettivi stabiliti dalla Commissione nel verbale nr. 1 dell'11.11.2014.

Oltretutto, appare evidente che il datore di lavoro al momento del conferimento dell'incarico aveva **operato una scelta precisa e specifica** di assegnare al ricorrente Cutini l'incarico di “Responsabile della



Riparazione e Manutenzione dei GRUPPI DI CONTINUITA' dell'Istituto" (categoria A e da ricondurre nella sottocategoria A4 - gestione apparecchiature complesse). Il Cutini aveva indicato nel CV anche i riferimenti dei due documenti di incarico - entrambi erano collocabili tra le attività previste dalla categoria A (Esperienze prof. attività svolte e ruoli ricoperti).

Quindi non era nella facoltà/potere della Commissione sindacare sulla scelta già operata del datore nell'assegnazione dell'incarico e nella scelta del dipendente assegnatario.

Il Cutini rilevava altresì che la Commissione non aveva valutato ben 40 incarichi riferibili alla categoria B2, (Incarico istituzionale di rappresentanza giuridica/internazionale/nazionale, nonché di natura tecnico/contabile/tecnica -scientifica, economo), in quanto la Commissione aveva ritenuto di valutare le attività solo se **fossero** state oggetto di finanziamento esterno, quindi era stata negata l'attribuzione del punteggio sulla base di un criterio discrezionale che però **non era stato stabilito alla seduta dell'11.11.2014 né risultava indicato dal bando di concorso**, quindi la Commissione non poteva applicarlo come criterio obiettivo di valutazione e per l'assegnazione del punteggio.

Inoltre, la Commissione aveva ritenuto N.V. ovvero "non valutabili" perché generici, diversi incarichi di Collaudatore inseriti nel CV del Cutini Calisti e tutti da ricondurre alla categoria B1. Anche in questo caso il Cutini aveva specificato nell'atto introduttivo che i medesimi incarichi di collaudo o ad essi simili erano stati invece valutati positivamente per altri candidati e ricondotti nella categoria B, come poteva essere chiaramente ricavato dallo schema excel prodotto al Giudice, ad esempio per **Cesaroni Massimo**, Pag. 7-8 del curriculum valutati positivamente Collaudi / Resp. Contratto / Regolare Esecuzione Cat. B1 x22 = 11 punti, **Bortolotti Stefano** pag.14-15 del curriculum valutati positivamente Collaudi / Regolare Esecuzione Cat. B1 x10 = 5 punti, **Guerra Massimo** pag.8 del curriculum valutati positivamente Collaudi Cat. B1 x16 = 8 punti, come anche per i candidati Bove Maristella, Fortunati Marco, Filippini Dario, Principe Sergio tutti dipendenti ex INSEAN, ora incorporata con il CNR, come i ricorrenti.

\*\*\* \*\*

#### **Palini M.**

Passiamo ora ad esaminare la posizione del ricorrente **Massimo**



**Palini** questi aveva censurato le valutazioni svolte dalla Commissione esaminatrice per i motivi che si riassumono.

Il **Palini** si era lamentato che la Commissione esaminatrice **non gli avesse attribuito nessun punteggio nella categoria A** (coordinamento e responsabilità), malgrado lo stesso avesse inserito nel curriculum tutti i dati necessari per riconoscere l'incarico assegnato dall'INSEAN e la sua durata, in particolare dal curriculum si individuano **tre incarichi di responsabilità e coordinamento** assegnati al ricorrente dal datore di lavoro INSEAN ora CNR, e la cui dicitura non poteva indurre in errore in alcun modo, Categoria A1: 1) **Coordinamento del personale di laboratorio per un biennio**; 2) **Responsabile galleria idrodinamica** nr. 1 dell'Insean per la durata di un biennio in occasione dell'evento internazionale America's Cup per effettuare le prove sperimentali sul **"Moro di Venezia"**; 3) **Responsabile di struttura di II livello** (Sez. Bacino 1 e Sez. Bacino 2) per un periodo pari a 15 semestri. Malgrado il ricorrente avesse specificato che l'incarico ricoperto era di responsabile e/o di coordinatore, la Commissione inseriva tutti e tre gli incarichi, impropriamente ed ingiustificatamente, nella categoria B, comportando per il ricorrente **Palini** un evidente danno.

Infatti nella categoria B la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inserire solo gli incarichi **che non conferivano funzione di responsabile e/o di coordinatore**, (come previsto dai criteri dalla commissione stessa stabiliti nella seduta dell'11.11.2014).

Quindi, come più volte ribadito nei propri scritti, la Commissione nella valutazione dei curriculum avrebbe dovuto:

- attenersi ai criteri indicati nel verbale dell'11.11.2014;
- ricercare nella documentazione richiamata le informazioni non presenti, in quanto facilmente reperibili, tanto questo è vero che all'ultimo punto del verbale è indicato che *"L'ufficio Concorsi e Borse di Studio provvederà a consentire a ciascun commissario l'accesso al sistema documentale Selezioni On line dove è contenuta la documentazione indicata dal candidato, al fine di poter consultare la documentazione presentata pertanto la Commissione stabilisce che ognuno dei commissari esaminerà la documentazione per poi confrontarsi e giungere ad una valutazione collegiale dei candidati..."*;

Avverso tale sentenza, ingiusta e lesiva dei propri diritti i sig.ri **Cutini Calisti Fiorello** e **Palini Massimo**, come sopra rappresentati



domiciliati e difesi, propongono appello per i seguenti

**MOTIVI**

**Erronea valutazione della documentazione prodotta**

**Erronea valutazione della domanda proposta dai ricorrenti**

Il Tribunale, preliminarmente ha inteso inquadrare genericamente quali siano i poteri del Giudice nel sindacare l'operato della Commissione esaminatrice, e per tale ragione nella parte motiva della sentenza al punto 7 svolge le seguenti considerazioni (pag. 2 e 3 della sentenza - punti 7, 8 e 9) *"...7. Nel merito, occorre rilevare che è ius receptum in giurisprudenza il principio, affermato rispetto ai concorsi pubblici e qui replicabile per omogeneità di materia, secondo cui le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'ampissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza). 8. Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. 9. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni espresse dalla commissione, non sono sindacabili dal giudice se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali rappresentano vizi della funzione (rectius, della disfunzione) amministrativa, per essere stato, il potere, non correttamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire quella funzione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 30/08/2017, n. 4107; Consiglio di Stato sez. III n. 6056 del 24.10.2018)..".*

Quindi, il Giudice prima di procedere alla valutazione dell'operato della Commissione premette che il suo giudizio non potrà mai incidere in



quelli che sono le caratteristiche tipiche ed inviolabili della Commissione, ovvero *sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni espresse dalla commissione* se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (**irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti**).

Tale premessa se in linea generale può essere condivisa, nella presente fattispecie non può trovare completa applicazione, infatti il Giudice al punto 6 alla pag. 2 della sentenza impugnata precisa: “...*in via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, investendo la controversia un rapporto di lavoro già instaurato nel quale si discute di una selezione interna, diretta a stabilire il diritto a ricevere un’indennità prevista dal CCNL di comparto tra dipendenti appartenenti allo stesso livello di inquadramento (sui criteri di riparto cfr. Cass. Sez. Un. sentenze n. 8924 del 19/04/2011 e n. 8985 del 11/04/2018: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento). In questo caso, non si giunge neanche a disquisire di progressione, ma soltanto dell’erogazione di un’indennità...*”.

Quindi era ben chiaro al Giudice che **tale Bando non comportava il superamento e/o lo svolgimento di prove di esame** ma la procedura concorsuale era stata indetta dal CNR per l’attribuzione di n. 80 indennità di valorizzazione professionale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 42 del CCNL del 7.10.1996, sulla base di criteri che dovevano tenere conto dei titoli, dell’esperienza professionale, del servizio prestato e dei requisiti culturali posseduti profilo CTER (IV profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca) in possesso dei requisiti previsti da almeno cinque anni alla data del 31.12.2013.

Pertanto, a parere di questa difesa, il Giudice nel fare quella premessa commette due errori.

Il primo errore, appunto, è di avere ritenuto che tale concorso **contemplasse il superamento di una prova ed a tale prova la Commissione dovesse attribuire un punteggio.**



Il secondo errore, a parere di questa difesa forse più grave, ovvero che la Commissione avesse il **compito di accertare l'idoneità dei candidati** a svolgere una particolare funzione "futura", il Giudice riferisce di amplissima discrezionalità tecnica... ***finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati.***

Gli stessi richiami giurisprudenziali fatti dal Giudice confermano la circostanza che la premessa del Giudice è errata ovvero non applicabile alla fattispecie in esame.

Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato nr. 4107/2017 richiamata dal Tribunale si riferisce ad un concorso notarile, oltretutto disciplinato da una normativa ad hoc, e la sentenza nr. 6056/2018, sempre del Consiglio di Stato, riguarda la valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione di alcune farmacie.

Quindi entrambe le fattispecie decise dal Consiglio di Stato e richiamate dal Tribunale sono diverse dal caso sottoposto all'attenzione del Giudice, in quanto le fattispecie richiamate prevedono una progressione ovvero un mutamento di posizione (abilitazione alla professione notarile, acquisizione di una farmacia), mentre nel caso di specie i vincitori di concorso ottengono unicamente l'erogazione di un'indennità.

Come ampiamente spiegato nel ricorso introduttivo il concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti riguardava la valutazione di periodi già lavorati, incarichi già svolti o comunque al momento della pubblicazione del bando già in essere, il concorso non comportava alcun mutamento in meglio dell'inquadramento del candidato, ma unicamente un'indennità economica. Quindi le fattispecie richiamate non sono confacenti al caso in esame.

Il Giudice avrebbe, invece, dovuto esaminare con più attenzione le considerazioni svolte dal Tribunale di Padova (Sentenza n. 11/2019) in un caso analogo, infatti riguardava un altro candidato risultato non vincitore nel medesimo concorso, in tale giudizio il Giudice padovano ha svolto una corretta e dettagliata analisi dell'operato della Commissione e pur partendo dallo stesso ragionamento iniziale svolto dal Giudice di Roma, è poi giunto ad una conclusione, a parere di questa difesa corretta e logica. Il Tribunale di Padova rileva: *"la controversia ha ad oggetto un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'Istituto resistente agisce iure privatorum alla stregua di qualsivoglia datore di lavoro privato, e non,*



*invece, nell'esercizio di poteri discrezionali di natura tecnicamente amministrativa; - pertanto, il rapporto giuridico soggettivo dedotto quale oggetto del giudizio deve ritenersi governato dai generali principi di correttezza e buona fede;...il giudice è semmai chiamato a verificare se tale attività di giudizio sia stata posta in essere nel rispetto degli obblighi legali di correttezza e buona fede che l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare nello svolgimento della procedura selettiva".*

Pertanto l'esercizio di tale discrezionalità sebbene sfugga al giudice amministrativo, anche se nel caso di specie non si tratta di un concorso pubblico in senso stretto, non sfugge però al controllo del giudice del lavoro proprio in virtù dello *jus privatorum* sopra richiamato in quanto è giudice di merito e non di legittimità.

La sentenza di Padova n.11 del 10.01.2019, oltretutto non impugnata dal CNR e quindi ormai passata in giudicato, fa anche un'ulteriore ed importante considerazione in relazione ad un criterio obiettivo stabilito dalla Commissione *"Non saranno valutati i titoli di servizio che a giudizio della Commissione sono considerati relativi ad attività rientranti nelle ordinarie mansioni del candidato, e, quindi saranno oggetto di valutazione solo le attività speciali e quelle costituenti aggravio di lavoro o l'assunzione di particolari responsabilità"*, al riguardo il giudice padovano rileva: ***"...è sufficiente rilevare che la delibera dell'11 novembre 2014 non richiede affatto il requisito dell'"eccezionalità" ovvero dell'"eccellenza" ai fini del conferimento di punteggio, bensì il più modesto requisito dell'"aggravio di lavoro" ovvero dell'"assunzione di particolari responsabilità" ulteriori rispetto a quelle già spettanti sulla base dell'ordinario livello di inquadramento. La delibera nemmeno richiede che le attività professionali suscettibili di valutazione ai fini della graduatoria debbano esprimere una qualità mansionale superiore rispetto a quella relativa al profilo professionale di appartenenza ma semplicemente che esse aggiungano una responsabilità ulteriore ovvero un aggravio di lavoro rispetto a quello che ordinariamente svolto; - nel caso di specie, è documentale che gli incarichi rivendicati dal ricorrente sono stati conferiti ad hoc (doc. 8 e 9) ed hanno ad oggetto mansioni di responsabilità gestionale, non meramente esecutiva ovvero d'ordine, come invece l'amministrazione resistente vorrebbe far intendere; - tanto premesso, la scelta dell'Istituto resistente di escludere le attività di "Responsabile della gestione e dello***





*sviluppo della infrastruttura dei server e dei sistemi storage della sala calcolatori del Consorzio RFX” e di “Responsabile della gestione sistemistica dei dati dell’esperimento RFX” **non risulta rispettosa dei sopra indicati criteri privatistici di legittimo esercizio della discrezionalità decisionale ed organizzativa spettante al datore di lavoro**; - non è contestato che il riconoscimento del punteggio minimo per tali incarichi determinerebbe per il ricorrente il posizionamento in graduatoria in posizione utile a conseguire l’identità di valorizzazione professionale domandate in giudizio..”*

Il Giudice, invece, non ha inteso dare alcun valore alle considerazioni svolte dal Tribunale di Padova omettendo ogni considerazione su quanto deciso dal Giudice di Padova in un caso analogo.

Ma seppure volessimo estendere i criteri richiamati dal Giudice (ampia discrezionalità) anche in questa fattispecie concorsuale, benché non fosse richiesto il superamento di prove di esame e la Commissione non avesse effettuato la correzione di alcun tipo di elaborato realizzato dai candidati, anche perché la compilazione dei CV non può certamente essere ritenuta alla pari di un elaborato, oltre al fatto che la compilazione di tali CV era lasciata alla libera interpretazione dei candidati e non era sottoposta ad alcun vincolo e/o regola nella loro redazione, la suddetta ampia discrezionalità **doveva comunque rimanere in diretto rapporto con i parametri di valutazione** (di cui al verbale n. 1 dell’11.11.2014) ai quali **la stessa Commissione si era autovincolata**.

Quindi, non essendovi alcuna prova di esame da superare, la discrezionalità tecnica della Commissione **doveva cessare** una volta stabiliti i criteri di valutazione ai quali la stessa Commissione si era autovincolata.

Questa difesa ribadisce che non è sua intenzione contestare che i criteri di valutazione prefissati dalla Commissione fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: *detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione*. Ma le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di



fatti...(nel caso di specie esame e valutazione dei CV e della documentazione ad essi correlati con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, *costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e (o) culturale*, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice ...., **se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile** (si veda Consiglio di Stato sentenza n. 11 del 2017).

Ribadiamo che entrambi i ricorrenti avevano provveduto a produrre una scheda (foglio excel) riepilogativa con i raffronti tra i candidati, come espressamente richiesto dal Giudice (si veda verbale udienza 9.9.2020), dall'esame dello schema in formato excel il Giudice avrebbe ben potuto notare l'incongruità delle valutazioni espresse dalla Commissione confrontandole con gli altri candidati.

In sostanza nessuna prova da superare e nessun esame da valutare, quindi la Commissione non era tenuta nell'ampiezza della propria discrezionalità a dare una votazione ad una prova oppure secondo insindacabile giudizio dare una votazione e/o giudicare il superamento di una prova di esame

In particolare il modello per la valutazione era composto da 7 aree e precisamente:

Area A: Esperienze professionali, attività svolte e ruoli ricoperti;

Area B: Incarichi conferiti;

Area C: Pubblicazioni, rapporti tecnici, elaborati, ringraziamenti;

Area D: Partecipazione a progetti/Campagne;

Area E: Partecipazione a Corsi/convegni;

Area F: Requisiti culturali non strettamente connessi all'attività lavorativa;

Area G: Eventuali altri incarichi.

A questo punto la Commissione nominata sulla base dei curriculum redatti dai candidati procedeva all'assegnazione dei punteggi rispettando le aree sopra indicate e non vi erano altri criteri ai quali la Commissione era tenuta osservare, se non quelli decisi nel verbale nr. 1° della Commissione dell'11.11.2014 ed in parte contenuti nel bando.



**Quindi il Giudice ha errato a ritenere che la Commissione avesse un'ampia discrezionalità, in quanto la stessa aveva il solo compito di attribuire i punteggi ai titoli in base alle aree di appartenenza ed i curriculum prodotti dai candidati e si era autovincolata a rispettare i criteri obiettivi stabiliti nella seduta del verbale dell'11.11.2014.**

Ed in questo errore è incorsa la Commissione nella valutazione, errore sfuggito all'analisi del Giudice, sul presupposto errato che alla Commissione spettasse il compito di individuare le aree di appartenenza.

Infatti in altro passo della motivazione il Giudice dichiara: "...17. *Ebbene, dalla valutazione dei curricula dei candidati e dallo studio della copiosa documentazione agli atti di causa, non sembra al Tribunale che sia stata compiuta alcuna valutazione contraria ai criteri di ragionevolezza, né che siano state compiute scelte discriminatorie tra i diversi candidati che hanno partecipato alla selezione, così come paventato in ricorso...*18. **La valutazione dei curricula dei vari candidati non ha mostrato valutazioni manifestamente errate o scelte irragionevoli.** Ciò che resta è una valutazione di carattere tecnico nell'attribuzione dei punteggi, sottratta al sindacato del Giudice ed attratta, legittimamente, nella discrezionalità della scelta amministrativa...".

A questo punto appare opportuno richiamare brevemente il contenuto del verbale nr 1 della Commissione svoltosi l'11.11.2014.

In primo luogo il verbale fa presente che "l'attribuzione dell'indennità avviene mediante selezione del personale, avente esperienza professionale almeno quinquennale nel livello più alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli e dell'esperienza professionale, del servizio prestato e dei requisiti culturali.

La Commissione, alla quale era stata assegnata la valutazione dei curriculum, doveva quindi effettuare le valutazioni dei curriculum **unicamente** sulla base dei criteri indicati dal verbale **nr. 1 dell'11.11.2014** che sostanzialmente erano:

Valutazione delle attività speciali, ma **senza** indicare un'eccezionalità delle attività;

Per gli incarichi **non era** previsto la necessità che gli stessi avessero ottenuto **finanziamenti esterni**; (oltretutto i ricorrenti avevano indicato per ogni incarico e Programma di Ricerca, ai quali avevano fatto parte l'ente finanziatore e l'importo del finanziamento (esattamente come



Principe Sergio partecipante agli stessi programmi e valutato positivamente) ed in più tutte le attività dell'INSEAN ora CNR sono su commissione e finanziamento di terzi);

Per gli incarichi **non vi era una distinzione** tra componente della commissione di collaudo e/o di singolo collaudatore (si veda al riguardo la posizione del ricorrente Palini per la quale la Commissione non ha riconosciuto l'incarico perché risultava singolo collaudatore e non componente della commissione di collaudo e Cutini Calisti - 64 incarichi di cui 23 collaudi, 8 responsabile di contratto e 33 responsabile di regolare esecuzione). Sono stati comunque valutati positivamente gli incarichi di singolo collaudatore / Responsabile di contratto e/o di Regolare esecuzione ad esempio per i candidati ex Insean CESARONI Massimo, Bortolotti Stefano, Guerra Massimo;

Ora nel caso di specie il Giudice ha ritenuto senza offrire alcuna valida motivazione di non potere effettuare una valutazione sulle scelte fatte dalla Commissione nei confronti dei candidati in quanto *"...le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplessissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite..."* (punto 7 pag. 3 della sentenza).

Ora se da una parte è vero che l'Ente, agendo nell'ambito della discrezionalità riconosciuta al datore di lavoro dei principi generali del diritto privato, ha ritenuto di concretizzare il generale criterio previsto dall'art. 42 CCNL, nella parte in cui quest'ultimo impone di effettuare la valutazione selettiva *"sulla base di obiettivi criteri che tengono conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali"*, attribuendo rilevanza decisiva a titoli di servizio i quali siano *"non ...relativi ad attività rientranti nelle ordinarie mansioni del candidato"*, bensì siano espressione di attività speciali e costituenti *"aggravio di lavoro"* o di **"assunzione di particolari responsabilità"**, quindi il Giudice non può certamente sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione delle sue scelte organizzative del sistema produttivo, ma sicuramente spetta al Giudice verificare se tale attività di giudizio sia stata posta in essere nel rispetto degli obblighi legali di correttezza e buona fede che



l'amministrazione è tenuta ad osservare nello svolgimento della procedura selettiva e quindi spetterà al Tribunale accertare se gli incarichi ricoperti dai due ricorrenti si possano intendere attività speciali costituenti aggravio di lavoro ovvero comportanti assunzioni di particolari responsabilità, non rientranti nelle ordinarie mansioni del candidato.

Su tale aspetto il CNR non ha svolto una specifica difesa ma si è limitato a contestare per esempio al ricorrente Cutini ed in merito alla partecipazione alle campagne per prove di "Manovrabilità al Lago di Nemi" e per prove su "Modello di Catamarano" che in tali attività non è stato *"possibile rinvenire indicazioni atte a comprovare la natura di "attività" straordinarie" rispetto alle mansioni ordinarie svolte dal ricorrente, in quanto la descrizione dell'attività svolta troppo generica, né relativamente a tali attività è stata indicata la fonte di finanziamento esterno all'Istituto..."*.

Il Giudice non si è soffermato a verificare se il comportamento della Commissione era stato obiettivo ed attinente ai criteri da Lei stessa stabiliti nella seduta dell'11.11.2014, infatti il Giudice rifugiandosi sull'ampia discrezionalità della Commissione al punto 18 pag. 5 della sentenza: *"La valutazione dei curricula dei vari candidati non ha mostrato valutazioni manifestamente errate o scelte irragionevoli. Ciò che resta è una valutazione di carattere tecnico nell'attribuzione dei punteggi, sottratta al sindacato del Giudice ed attratta, legittimamente, nella discrezionalità della scelta amministrativa..."*.

A tale proposito va rilevato che i motivi che hanno portato all'esclusione dell'assegnazione di un punteggio per tali attività non sono quelli precisati nel verbale dell'11.11.2014, ma sono **differenti**, infatti nella riunione dell'11.11.2014 non era stato stabilito come criterio ai fini della valutazione l'aver svolto un'attività **straordinaria** né era stato indicato come criterio che il progetto avesse ottenuto un **finanziamento esterno**, oltretutto nel caso di specie vi era anche stato un finanziamento esterno ed era stato indicato (si veda il verbale nr. 1 del 11.11.2014 doc. 3 del fascicolo di 1° grado).

Neppure alla riunione della Commissione dell'11.11.2014 era stato stabilito il requisito **dell'eccezionalità ovvero dell'eccellenza o straordinarietà** ai fini del conferimento del punteggio, bensì il più modesto requisito **dell'aggravio di lavoro** (implicito nella assegnazione di un incarico ad Hoc) ovvero dell'assunzione di particolari responsabilità



ulteriori rispetto a quelle già spettanti sulla base dell'ordinario livello di inquadramento.

Infatti nella seduta dell'11.11.2014 la Commissione aveva stabilito quanto segue: *“Non saranno valutati i titoli di servizio che a giudizio della Commissione sono considerati relativi ad attività rientranti nelle ordinarie mansioni del candidato e, quindi, saranno oggetto di valutazione solo le attività speciali e quelle costituenti aggravio di lavoro o l'assunzione di particolari responsabilità...”*.

Neppure era richiesto che le attività professionali suscettibili di valutazione ai fini della graduatoria dovessero esprimere una qualità mansionale superiore rispetto al profilo, professionale di appartenenza.

Il **Cutini Calisti** aveva prodotto all'udienza del 09.09.2020 lo schema dal quale evincere le incongruenze delle valutazioni fatte dalla Commissione ed il Giudice benché avesse richiesto e ritenuto necessario lo specchietto realizzato dal ricorrente in alcun modo ne ha fatto riferimento nel respingere la domanda.

Per maggiore chiarezza si ripropone lo schema già prodotto in formato cartaceo all'udienza del 9.09.2020 e depositato nel fascicolo telematico relativo al ricorrente Cutini Calisti Fiorello e del ricorrente Palini Massimo:

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

SCHEMA CUTINI CALISTI FIORELLO



## Studio Legale Avvocato Alessandro Ferrini

### CUTINI CALISTI FIORELLO

TITOLI CATEGORIA A	Max 25 punti	Assegnati 5 punti	Mancanti 20 punti
TITOLI CATEGORIA B	Max 15 punti	Assegnati 4 punti	Mancanti 11 punti
TITOLI CATEGORIA D	Max 9 punti	Assegnati 2,8 punti	Mancanti 5,2 punti
		Totale	36,2 punti

**Si richiede assegnazione di 36,2 punti mancanti.**

Titoli di cui si chiede la valutazione positiva	Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria B1 23 Collaudi – 8 Responsabile di contratto – 33 Regolare esecuzione indicati alle pag. 9 e 10 del curriculum	N° 64 x 0,5 = 32 punti	Non valutati perché la commissione valuta solo partecipazione a commissioni di collaudo e non l'attività di singolo collaudatore  Art. 42 Verbale 29 marzo 2019.1 Revisione Istanze	Per tali incarichi l'attività è stata la medesima per tutti i dipendenti ex INSEAN. Negli esempi si evidenzia la valutazione positiva della stessa tipologia di titoli  <b>Cesaroni Massimo</b> (dipendente ex INSEAN) Pag. 7-8 del curriculum Valutati positivamente Collaudi / Resp. Contratto / Regolare Esecuzione Categ. B1 x22 = 11 punti  <b>Bortolotti Stefano</b> (dipendente ex INSEAN) pag.14-15 del curriculum Valutati positivamente Collaudi / Regolare Esecuzione Categ. B1 x10 = 5 punti  <b>Guerra Massimo</b> (dipendente ex INSEAN) pag.8 del curriculum Valutati positivamente Collaudi Categ. B1 x16 = 8 punti  Vedi anche Bove Maristella, Fortunati Marco, Filippini Dario, Principe Sergio, (dipendenti ex INSEAN) <b>(vedi anche Sentenza 11/2019 pubbl. 10/01/2019 RG 2979/2017 del Tribunale di Padova)</b>

Categoria B2	Incarichi di progetto ai punti da 7 a 11 di pag.5 – Lavori significativi ai punti da 1 a 34 delle pag. 11-15 del curriculum	N°40 x 0,5 = 20 punti	La commissione ribadisce che è stata presa in considerazione solo l'attività per la quale era desumibile la fonte esterna di finanziamento	Valutati Attività Ordinaria - Troppo Generici " ma ben descritti nelle pagine 4-5 e 11-15 del curriculum" e nei Rapporti Tecnici di pag 6.  L'indicazione della fonte di finanziamento esterna non era richiesta nel bando (lo è nei concorsi per Ricercatore). Non ha nessuna attinenza con la valutazione della "Valorizzazione Professionale". <b>vedi anche Sentenza 11/2019 pubbl. 10/01/2019 RG 2979/2017 del Tribunale di Padova</b>
Categoria B2	Incarico punto 10 di pag.5 del curriculum	N°1 x0,5 = 0,5 punti	non valutata per mancanza di elementi	L'Incarico è documentato dalla stessa Cds 35 del 07/05/1997 che viene valutata positivamente per <b>Guerra Massimo</b> (dip. ex INSEAN)

### CUTINI CALISTI FIORELLO

Titoli di cui si chiede la valutazione positiva	Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria D2.2 Programmi di Ricerca INSEAN punti da 1 a 21 di pag. 3 e 4 del curriculum	N° 21 x 0,2 = 4,2 punti	Non valutati perché considerata Attività Ordinaria. Viene contestata la non indicazione del soggetto finanziatore e l'importo. "Dal CV non si evince che si tratta di progetti attivati con finanziamenti esterni - Nel CV di <b>Principe Sergio</b> si fa esplicito riferimento a finanziamenti Ministeriali".(Cit. Verbale 29/04/2019)	I Programmi di Ricerca sono valutati positivamente D2.2 x 8 = 1,6 punti per <b>PRINCIPE SERGIO</b> alle pag.7-8 e 13-14 del curriculum  In realtà per i 21 titoli <b>vengono indicate le informazioni richieste</b> , esattamente come Principe Sergio i cui 8 titoli hanno gli stessi protocolli di parte di quelli da me presentati.  L'indicazione della fonte di finanziamento esterna non era richiesta nel bando (lo è nei concorsi per Ricercatore). Non ha nessuna attinenza con la valutazione della "Valorizzazione Professionale". <b>vedi anche Sentenza 11/2019 pubbl. 10/01/2019 RG 2979/2017 del Tribunale di Padova</b>



## Studio Legale Avvocato Alessandro Ferrini

Categoria D2.2	Campagne sperimentali al Lago di Nemi punto 16 di pag.13 del curriculum	N°4 x 0,2 = 0,8 punti	Non valutata perché la descrizione dell'attività è troppo generica.	Le Campagne sperimentali sono le stesse indicate da <b>Bortolotti Stefano</b> (dipendente ex INSEAN) al punto 3 di pag.2 e ai punti 5 e 7 di pag. 5 del curriculum ( <b>Rizzi Agostino</b> pag.8 cita Campagne sismiche cat.D2.2 x 11 <b>Ragone Pietro</b> cita Campagne oceanografiche cat. D2.2)
	Campagna sperimentale di rilievo del Rumore punto 17 di pag.13 del curriculum	N° 1 x 0,2 = 0,2 punti	Non valutata perché considerata Attività Ordinaria	Le attività sono ben descritte alla pag.13 del curriculum <b>Vedi anche Sentenza 11/2019 pubbl. 10/01/2019 RG 2979/2017 del Tribunale di Padova</b>

### CUTINI CALISTI FIORELLO

Titoli di cui si chiede la valutazione positiva	Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria A4	<b>Incarichi Continuativi</b> punti 12 e13 pag.5 del curriculum	34 semestri x 1 incarico = 34 punti (punti 1 per semestre)	Non valutati perché considerata Attività Ordinaria.
Categoria A4	<b>Incarichi Continuativi</b> punti 14 e 15 pag.5 del curriculum	34 semestri x 2 incarichi = 68 Punti (punti 1 per semestre)	Titoli riconosciuti alla categ. A4 per un solo semestre ciascuno (2 punti totali) in quanto mancante la data di fine incarico.
			<p>L'incarico di cui ai punti 12 e 13 di pag. 5 (Manutenzione e riparazione UPS) per il quale è ancor più evidente la continuità (vedi documenti citati) è considerata Attività Ordinaria e quindi non valutata</p> <p><b>Vedi Sentenza 11/2019 pubbl. 10/01/2019 RG 2979/2017 del Tribunale di Padova</b></p> <p>La dicitura "Continuativi" sta ad intendere che sono protratti nel tempo ed ancora in atto come specificato nella Istanza di revisione.</p> <p>Si riportano di seguito alcuni esempi in cui gli incarichi vengono considerati continuativi nel tempo pur in assenza di indicazione di data di inizio o fine o addirittura entrambe. Non si contesta l'attribuzione dei vari punteggi, si richiede valutazione similare per i propri titoli.</p> <p><b>1. Righini Guido</b> A pag. 5 Incarico Cat. A4 x 65 punti Non sono indicate date di inizio e fine incarico</p>

				<p>Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>2. Priori Sandro</b> A pag. 30 punto 16 Cat. A4 x 41 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013 Cita generica ODS senza numero né Protocollo</p> <p><b>3. Bagnuolo Giuseppe (Vincenzo)</b> A pag. 1 e 3 Incarichi Cat. A4 x 3 punti + A4 x 23 = 26 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>4. Abete Carlo</b> A pag. 1 Incarico Cat. A4 x 60 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013 Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>5. Calzolari Francesco</b> Da pag.13 a 16, N° 5 incarichi Cat. A1 x 23 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>6. Calvi Enrico</b> A pag.7 Incarico del 08/05/1997 Cat. A1 x 33 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>7. Dessi Alessandro</b> A pag.12 incarichi Cat. A4 x22 + A4 x22 = 44 punti Viene indicato periodo di attività " da data incarico in poi ..." ( ovvero Continuativo ) Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p>
--	--	--	--	---





				<p><b>8. Carampin Raul</b> A pag. 3 allegato 4 Incarico Cat. A1 x 28 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>9. Perin Anna</b> A pag. 2 Incarico Cat. A1 x 34 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013 Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>10. Bellisario Marcello</b> A pag. 4 Incarico Cat. A1 x 51 punti Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>11. Sabelli Alberto</b> A pag. 4 Incarico Cat. A1 x 56 punti Cita attestazioni per gli anni dal 1986 al 1989 . Valutazione fino 31/12/2013</p> <p><b>12. Andone Silvia</b> A pag. 2 Incarico Cat. A1 x 55 punti Non indicata data di assegnazione incarico Al punto B01 di pag.5 cita generica "attestazione di responsabilità nel lavoro svolto fino al 2013" senza indicare data di inizio attività</p> <p><b>13. Albano Marco</b> A pag. 2 e 5 Incarichi Cat. A1 x 14 punti + A4 x 8 = 22 punti A1 = Indica genericamente da "inizio attività al 2009" - Non indicata alcuna attestazione A4 = Indica solo data di assegnazione incarico . Valutazione fino 31/12/2013</p>
--	--	--	--	---

				<p><b>Negli esempi seguenti si riportano alcuni casi di incarichi di cui alla categoria A , valutati positivamente pur in assenza di indicazione di documentazione a supporto.</b></p> <p><b>14. Evangelista Valtere</b> A pag. 1 Incarico Cat. A1 x 20 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>15. Raciti Mauro</b> A pag. 2 Incarico Cat. A5 x 38 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>16. Rossi Antonella</b> A pag. 1 Incarico Cat. A4 x 31 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>17. Salzano Salvatore</b> A pag. 3 Incarichi Cat. A4 x 22 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>18. Cardillo Paolo</b> A pag. 1 Incarico Cat. A1 x 14 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>19. Battista Vincenzo</b> A pag. 4 Incarico Cat. A4 x 5 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>20. Beatrice Daniela</b> A pag. 4 Incarico Cat. A5 x 22 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>21. Barbato Paolo</b> A pag.10 punto RA11 Incarico Cat. A5 x 36 punti Non indicata alcuna attestazione -- A pag. 20 punto IN 8 cita incarico per il solo 2013</p>
--	--	--	--	---

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**SCHEMA PALINI MASSIMO**



## Studio Legale Avvocato Alessandro Ferrini

### CATEGORIA A

TITOLI CATEGORIA A Max 25 punti

TITOLI CATEGORIA B Max 15 punti

Assegnati ... 0 punti

Assegnati 5,5 punti

Richiesti ..... 23 punti (punteggio richiesto)

da restituire -3,5 punti (giudizio commissione)

**IMPORTANTE:** il corretto giudizio dei sottoelencati 3 titoli in categoria A è sufficiente a far totalizzare al ricorrente **40,3** punti nella tabella di valutazione, corrispondenti alla **59<sup>a</sup>** posizione della graduatoria e quindi ampiamente in posizione utile (vedi **tabella riepilogativa** a pag. 9).

**PALINI MASSIMO**

Titoli di cui si chiede la valutazione corretta		Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria <b>A1</b>	<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI, ATTIVITÀ SVOLTE E RUOLI RICOPERTI: coordinamento</b> del personale di laboratorio: pag. 2 e punto [1] di pag. 7 del CV.  PERIODO: 2 anni	<b>A1</b> =4 punti 4 semestri = 4 punti (1 punto per semestre)	<b>B1</b> =1 punto valutato come incarico di semplice <i>componente di gruppo di lavoro tecnico-scientifico</i> per un tempo <b>superiore</b> ai 6 mesi	Nonostante gli "esatti riferimenti" riportati nel CV (come prescritto dal bando di concorso), l'eccezionalità dell'attività e l'esplicito riferimento al ruolo ricoperto ( <b>coordinatore e responsabile</b> ), la commissione decide per la categoria B in difformità ai criteri stabiliti nel <b>Verbale n. 1 dell'11/11/2020</b> .
Categorie <b>A4</b>	<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI, ATTIVITÀ SVOLTE E RUOLI RICOPERTI: responsabile</b> della galleria idrodinamica N.1: pag. 2 e punti [2] e [4] di pag. 7 del CV  PERIODO: 2 anni	<b>A4</b> =4 punti 4 semestri = 4 punti (1 punto per semestre)	<b>B1</b> =0,5 punti valutato come incarico di semplice <i>componente di gruppo di lavoro tecnico-scientifico</i> per un tempo <b>inferiore</b> ai 6 mesi	Valido quanto detto sopra.  Inoltre l'INSRAN (ora CNR INSRAN datore di lavoro) per attribuire al ricorrente l'incarico di <b>responsabile dell'impianto</b> ha dovuto emanare un ods per il conferimento delle mansioni superiori di ster (Specialista Tecnico Enti di Ricerca) funzionale all'incarico per lo stesso periodo (punto [2] di pag. 7 del CV). La necessità del datore di lavoro di creare un secondo incarico di responsabile di impianto, per il solo biennio, è conseguente all'introduzione dei turni indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla commessa (precisione superflua per una Commissione di addetti ai lavori).
Categorie <b>A1/A4</b>	<b>ESPERIENZE PROFESSIONALI, ATTIVITÀ SVOLTE E RUOLI RICOPERTI: responsabile</b> di struttura di II livello (sez. Bacino 1 e sez. Bacino 2) pag. 4 e ultimo capoverso di pag. 5 e punti [23], [24], [25], [26], [27] e [28] di pag. 8 del CV PERIODO: 7,5 anni	<b>A1/A4</b> =15 punti 15 semestri = 15 punti (1 punto per semestre)	<b>B1</b> =2 punti (B1=1 punto + B1=1 punto) valutato come incarico di semplice <i>componente di gruppo di lavoro tecnico-scientifico</i> per un tempo <b>superiore</b> ai 6 mesi	Si riportano di seguito molti esempi in cui la Commissione non ha avuto incertezze nell'assegnazione dei titoli ad una delle due categorie: A o B (come nel caso del ricorrente), usando, come discriminante, la presenza di uno dei due termini: <b>coordinamento</b> o <b>responsabilità</b> , essenziali nella categoria A e spesso lo ha fatto <b>derogando</b> alle prescrizioni contenute nel bando e nel Verbale n.1 dell'11/11/2014 (l'indicazione degli "esatti riferimenti" dei documenti e l'obbligo di indicare le date di inizio e fine dell'incarico citato).  Si ribadisce che la Commissione, nel verbale n.1 dell'11/11/2014, ha previsto la valutazione dei titoli di attestazione dei <b>ruoli ricoperti (coordinamento e responsabilità)</b> in una sola categoria: la <b>A</b> ed è singolare che la Commissione, proprio nel caso del ricorrente Palini, non rispetti per ben 3 volte (i 3 titoli presentati) tale criterio.

1

				<p><u>È importante osservare, inoltre, che in nessuno dei casi sotto riportati la Commissione entra nel merito dei titoli.</u> Non si contesta l'attribuzione dei vari punteggi, ma si richiede omogeneità di valutazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Principe Sergio</b> A pag. 11 Cat. A1x15 – <b>responsabile</b>: cita lo stesso documento e il medesimo periodo indicati a pag. 4 del CV del ricorrente Palini.</li> <li><b>Righini Guido</b> A pag. 3 <b>responsabile</b> Cat. A1 x 1 punto A pag. 5 cita genericamente "gestione" Cat. A4 x 65 punti Non sono indicate date di inizio e fine incarico Non è indicato alcun riferimento documentale</li> <li><b>Bortolotti Stefano</b> A pag. 1 punto 2 Cat. A1 x 8 punti nonostante l'assenza di riferimenti e date di inizio e fine incarico. E' lo stesso candidato che precisa che non si tratta di un incarico, ma di un compito (non ufficializzato): <b>capo carrello e compito di coordinatore di gruppo di tecnici</b>.</li> <li><b>Ruscitti Rosa</b> pag. 2 punto 15, pag. 4 punto 39, pag. 5 punto 50: in tutti e tre i casi ha dichiarato l'incarico di <b>responsabile</b> ed è stata valutata in categoria <b>A</b> e non <b>B</b>. In particolare nei punti 39 e 50, non avendo indicato la fine dell'incarico, le sono stati assegnati: 2x A1=1 punto</li> <li><b>Moriconi Alessandro</b> A pag. 10 <b>responsabile di gruppo di lavoro</b> in caso di <b>assenza</b> del titolare: Cat. B1x1 punto Indica riferimenti e periodo. Nessun riferimento ad "attività speciale" (vedi verbale n.1 del 11/11/2014 – pag. 2 punto 1)</li> <li><b>Rizzieri Roberto</b> A pag. 17 punti 2.19 e 2.20 vengono assegnati 2 x A1=4 punti per 2 incarichi di <b>responsabile</b> coi medesimi numeri di protocollo, stesso periodo, stessa autorità; unica variante è la denominazione del laboratorio che, però, <i>ritrova l'unità</i> nel punto 2.39 in cui non è citato il protocollo. La commissione interviene scrivendo: "vedi punto</li> </ol>
--	--	--	--	--

2



				<p>2,19", decurtando il periodo dichiarato e assegnando A1x18punti. Al punto 2.21 riceve A1x1 punto per un <b>generico</b> incarico di <b>responsabile</b> in cui l'unico riferimento è una data.</p> <p><b>7. Priori Sandro</b> A pag. 30 punto 116 Cat. A4 x 41 punti C'è solo la data di inizio di un incarico di <b>responsabilità</b>. Valutato fino 31/12/2013 Non è indicato alcun riferimento documentale</p> <p><b>8. Bagnuolo Giuseppe (Vincenzo)</b> A pag. 1 e 3 Incarichi di <b>responsabilità</b> Cat. A4 x 3 punti + A4 x 23 = 26 punti. Indica solo riferimenti incarichi, ma non inizio e fine. Valutato fino 31/12/2013</p> <p><b>9. Abete Carlo</b> A pag. 1 Incarico Cat. A4 x 60 punti Dichiara una <b>responsabilità</b> in un periodo in cui era in regime di assegno di "formazione professionale". Indica genericamente il 1983 come anno d'inizio incarico, mentre vincerà il concorso nel 1988 soltanto a fine 1988. Valutato fino 31/12/2013 Non è indicato alcun riferimento documentale</p> <p><b>10. Calzolari Francescopiero</b> Da pag. 13 a 16, N° 5 incarichi Cat. A1 x 23 punti in date diverse. Indica i riferimenti incarico, ma non la fine. Valutato, ciascuno, fino 31/12/2013. <b>Responsabile</b> servizi tecnici generali. L'oggetto dell'incarico è pressoché identico il che fa supporre che l'incarico fosse annuale e non c'è alcun riferimento alla possibile continuità.</p> <p><b>11. Calvi Enrico</b> A pag. 7 Incarico del 08/05/1997 Cat. A1 x 33 punti <b>responsabile di sezione</b> Indica riferimenti dell'incarico, ma non la fine. Valutato fino 31/12/2013</p> <p><b>12. Carampin Raul</b> A pag. 3 allegato 4 Incarico Cat. A1 x 28 punti Nessun riferimento documentale dell'incarico e dichiara:</p>
--	--	--	--	--

3

				<p><b>responsabile tecnico del laboratorio.</b> Valutato fino 31/12/2013</p> <p><b>13. Perin Anna</b> A pag. 2 Incarico Cat. A1 x 34 punti. Indica quale ruolo ricoperto: <b>gestione</b> biblioteca Indica l'anno di inizio gestione. Valutato fino 31/12/2013 Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>14. Bellisario Marcello</b> A pag. 4 Incarico Cat. A1 x 51 punti Riferisce di un ruolo ricoperto: <b>responsabile</b> e quale documento <u>cita</u> semplicemente una dichiarazione, un nome e una data. Non viene indicata la fine dell'incarico. Valutato fino 31/12/2013</p> <p><b>15. Andone Silvia</b> A pag. 2 Incarico Cat. A1 x 55 punti Autodichiarazione di: <b>responsabile</b> Non indicata alcun documento ufficiale (riferimenti)</p> <p><b>16. Albano Marco</b> A pag. 2 e 5 Incarichi Cat. A1 x 14 punti + A4 x 8 = 22 punti A1: Autodichiarazione di "<b>responsabile</b> da 2009", ma non indica alcuna attestazione A4 = Indica solo data di assegnazione incarico. Valutato fino al 31/12/2013</p> <p><b>Negli esempi seguenti si riportano alcuni casi di incarichi di cui alla categoria A, valutati positivamente pur in assenza di indicazione di documentazione a supporto.</b></p> <p><b>17. Evangelista Valtere</b> A pag. 1 Incarico Cat. A1 x 20 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>18. Raciti Mauro</b> A pag. 2 Incarico Cat. A5 x 38 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>19. Rossi Antonella</b></p>
--	--	--	--	--

4



				<p>A pag. 1 Incarico Cat. A4 x 31 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>20. Salzano Salvatore</b> A pag. 3 Incarichi Cat. A4 x 22 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>21. Cardillo Paolo</b> A pag. 1 Incarico Cat. A1 x 14 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>22. Battista Vincenzo</b> A pag. 4 Incarico Cat. A4 x 5 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>23. Beatrice Daniela</b> A pag. 4 Incarico Cat. A5 x 22 punti Non indicata alcuna attestazione</p> <p><b>24. Barbato Paolo</b> A pag. 10 punto R/A11 Incarico Cat. A5 x 36 punti Non indicata alcuna attestazione -- A pag. 20 punto TN 8 cita incarico per il solo 2013</p>
--	--	--	--	--

**CATEGORIA B**

TITOLI CATEGORIA B  
PALINI MASSIMO

Max 15 punti

Assegnati 5,5 punti

Richiesti 5,0 punti

Totale categoria B = 10,5 punti

Titoli di cui si chiede la valutazione corretta	Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria B1 Incarico pag. 7 punto [14] del CV	B1=0,5 = punti	Non valutato	È indubbiamente un incarico di sperimentatore nell'ambito della costituzione di un <b>gruppo di lavoro</b> sfuggito al giudizio della commissione. Si tratta di incarico per esecuzioni di prove speciali su modello di sommergibile. <b>Committente:</b> Marina Militare
Categoria B1 Incarico pag. 8 punto [21] del CV	B1=0,5 = punti	Non valutato	Incarico di sperimentatore nell'ambito della costituzione di un <b>gruppo di lavoro</b> . Forse è sfuggito al giudizio della commissione per l'uso del termine inglese " <b>team</b> " omologo dell'italiano " <b>gruppo di lavoro</b> ". Si tratta di incarico per esecuzioni di prove speciali su modello di turbina idraulica <b>Committente:</b> società "Ponte di Archimede" S.p.A. di Messina

5

Categoria B1 Incarico pag. 8 punto [22] del CV	B1 0,5 = punti	Non valutato	Come spiegato nel riquadro precedente anche qui il datore di lavoro (INSEAN) dichiara la costituzione di " <b>team di commessa</b> ". Si tratta di incarico per esecuzioni di prove speciali su modello di sommergibile con l'uso di dispositivi laser. <b>Committente:</b> Marina Militare
Categoria B1 Incarico pag. 8 punto [31] del CV	B1=0,5 = punti	Non valutato	Ancora una volta il datore di lavoro (INSEAN-CNR) dichiara la costituzione di " <b>team di commessa</b> ". Si tratta di incarico per esecuzioni di prove speciali su modello di yacht in acqua calma e in onda <b>Committente:</b> C.N. CANADOS OSTIA srl
Categoria B1 Incarichi: pag. 7 punto [12] e pag. 2 - 5° capoverso del CV	B1 = 2,0 punti	Non valutati	Istituzione da parte dell'INSEAN (ora CNR INSEAN datore di lavoro) di <b>gruppi di lavoro</b> per programmi ricerche 1991/1993 e 1994/1996 (vengono indicati due gruppi di lavoro). <b>Committente:</b> ihr (Iowa Institute for Hydraulic Research) USA Documenti e periodi temporali citati
Categoria B1 1 Collaudo - 1 Regolare esecuzione indicati a pag. 8 punti [18] e [29] del CV	N° 2 x 0,5 = 1,0 punto	Non valutati perché " <i>la commissione valuta solo commissioni di collaudo e non l'attività di singolo collaudatore</i> " Art. 42 Verbale 29 aprile 2019. Revisione Istanze	Per tali incarichi l'attività è stata la medesima per tutti i dipendenti ex INSEAN. Negli esempi si evidenzia la valutazione positiva della stessa tipologia di titoli <b>Cesaroni Massimo</b> (dip. ex INSEAN) Pag. 7-8 del curriculum Valutati positivamente Collaudi / Resp. Contratto / Regolare Esecuzione Categ. B1 x22 = 11 punti <b>Bortolotti Stefano</b> (dipendente ex INSEAN) pag. 14-15 del curriculum Valutati positivamente Collaudi / Regolare Esecuzione Categ. B1 x10 = 5 punti <b>Guerra Massimo</b> (dipendente ex INSEAN) pag. 8 del curriculum Valutati positivamente Collaudi Categ. B1 x16 = 8 punti Vedi anche Bove Mariastella, Fortunati Marco, Filippini Dario, Principe Sergio, (dipendenti ex INSEAN)

6



CATEGORIA D TITOLI CATEGORIA D PALESI MASSIMO				
Max 9 punti		Assegnati 0 punti		Totale categoria D = 6,6 punti
Titoli di cui si chiede la valutazione corretta		Punteggio richiesto	Giudizio commissione	Contestazione
Categoria D1.2	pag.2 – ultimo capoverso pag.3 – 1° capoverso pag.4 – 1° capoverso del CV	N. 3 x 0,4 = 1,2 punti	Non valutati	Sono campagne/progetti eseguiti all'estero (Berlino e Valencia) e in Istituto in consorzio internazionale. La commissione ha valutato le pubblicazioni e i ringraziamenti (categoria C), ma non ha valutato la partecipazione (categoria D).
	pag.4 – 4° capoverso Pag.4 – ultimo capoverso del CV	N. 2 x 0,2 = 0,4 punti	Non valutati	Missione ad Augusta per esecuzione campagna sperimentale su unità di squadra della MIM. Partecipazione alla campagna sperimentale su IXV (Intermediate eXternal Vehicle). <b>Committente:</b> Thales Alenia Spaces
Categoria D2.2	Programmi di Ricerca INSHAN punti da 1 a 25 di pag. 9 e 10 del CV	N. 25 x 0,2 = 5,0 punti	Non valutati	I Programmi di Ricerca sono valutati positivamente 122,2 x 8 = 1,6 punti per <b>PRINCIPE SERGIO</b> alle pag. 7-8 e 13-14 del curriculum.
			La Commissione conferma che tali attività devono essere considerate ordinarie in quanto non dispone degli elementi necessari per valutare se i progetti citati sono stati oggetto di finanziamenti esterni. (Cit. Verbale 29/05/2019)	Di fatto, per i 25 titoli, vengono indicati gli "esatti riferimenti". Esattamente come Principe Sergio i cui 8 titoli hanno gli stessi protocolli di quelli presentati dal ricorrente Palesi. L'indicazione della fonte di finanziamento esterna non era richiesta né nel bando né nel Verbale n. 1 (è richiesta nei concorsi per Ricercatori ma non è il caso). Inoltre tale informazione non è essenziale ai fini della valutazione del profilo professionale nell'ambito della "Valutazione Professionale".

7

Ritiene questa difesa che debba essere censurato anche quel punto della sentenza nel quale il Giudice, limitandosi ad esaminare uno solo dei tanti CV dei candidati prodotti, al punto 12 della sentenza, fa una paragone sul tipo di incarico indicato dal Bagnuolo e quello del Cutini Calisti, giustificando l'operato della Commissione che non aveva riconosciuto i suddetti titoli al Cutini Calisti stesso: (punto 12 pag. 4 della sentenza), *"...in particolare, quanto a Fiorello Cutini Calistri, laddove si lamenta la disparità di trattamento con il candidato Bagnuolo, si evince che a quest'ultimo sono stati riconosciuti dei semestri in ragione della tipologia di incarico di nomina a dirigente preposto, ovvero di responsabile della strumentazione, che il Cutini Calistri non ha ricoperto"*.

In realtà, la censura del ricorrente non riguardava la mancata valutazione, in quanto la Commissione esaminatrice aveva valutato positivamente e correttamente tali titoli di Responsabile nella categoria A4 al ricorrente – ma erroneamente aveva conteggiato un solo semestre e **non tutti i 34 semestri in cui era stato ricoperto tale incarico**, sul presupposto errato che non fosse indicata la data finale. Ma in realtà il Cutini aveva indicato l'incarico tra quelli **"CONTINUATIVI"** ovvero che erano ancora in atto e quindi non vi era una data di **"Fine incarico"** (si tenga in considerazione che non esisteva un modello di domanda a cui fare riferimento) e soprattutto considerando che per molti concorrenti – come riportato nello schema prodotto al giudice in cui si citano almeno due decine di situazioni analoghe - la commissione aveva riconosciuto tutti i periodi pur in mancanza dell'indicazione della data di fine e/o inizio incarico. In molti casi mancavano anche i riferimenti ai documenti di incarico (in mancanza dei quali non poteva esserci alcuna valutazione



come previsto dal bando di concorso) ma nonostante ciò la Commissione aveva attribuito un punteggio.

Questa difesa, infatti, non aveva intenzione di contestare la facoltà della Commissione di agire con la massima discrezionalità nello stabilire i criteri di valutazione dei titoli, ma ribadiamo, una volta stabiliti i criteri la Commissione aveva l'obbligo di applicarli con uniformità a tutti i candidati senza effettuare un'ulteriore discrezionalità.

Il giudice, con riferimento alla categoria dei collaudi, nel raffrontare le attività svolte dal Cutini con quelle di un altro candidato Guerra (relativo a prove su modello di catamarano – categoria B2) confonde i due tipi di incarico (categoria B1) esprimendo oltre tutto un giudizio sulla eventuale ipotetica posizione nell'ambito del collaudo, infatti al punto 12 della sentenza pag. 4 il Giudice scrive “...*Non corrisponde al vero che sono stati attribuiti valori diversi ai medesimi incarichi, ad esempio rispetto al candidato Guerra, che **potrebbe** aver rivestito una diversa posizione nel collaudo che si cita a pag. 7 del ricorso...*”, in realtà l'attività del Cutini era diversa ed era stata ben illustrata nel curriculum come ben poteva essere compreso dalla Commissione consultando la documentazione disponibile sul *sistema documentale Selezioni On line*.

Il giudice, in realtà, omette di esaminare il fatto che la Commissione al momento dell'esame dei curriculum aveva posto un ulteriore requisito (non stabilito nella seduta dell'11.11.2014), al fine di valutare ed attribuire il punteggio agli incarichi ricoperti, la sussistenza di una fonte di finanziamento esterno. Questa difesa aveva specificato più volte nei propri scritti, che questo criterio non era previsto dal bando di concorso e tantomeno era stato stabilito nella seduta **nr. 1 dell'11.11.2014**, ma nonostante ciò il Giudice omette qualsiasi disamina di tale aspetto. Tale mancata valutazione ha determinato per il ricorrente Cutini la mancata attribuzione del punteggio per ben 40 incarichi di cui alla categoria B2.

Il medesimo discorso vale per il mancato esame da parte del giudice della mancata valutazione **degli incarichi di collaudo**, quando gli stessi incarichi ad altri colleghi dell'ex Insean (ad esempio Cesaroni, Bortolotti, Guerra e altri) hanno avuto una valutazione positiva, ed il confronto era facilitato dalla produzione in corso di causa dello schema già sopra richiamato.

Quando lo stesso Giudice al punto 15 pagina 5 della sentenza rileva: “...*Non spetta al Tribunale stabilire se la partecipazione a precisi*



*programmi di ricerca debba o meno essere inserita in una data categoria di punteggio. Così come non è compito del Tribunale stabilire se lo svolgimento di una certa attività vada incluso o meno all'interno delle mansioni ordinarie svolte dai due candidati, a meno che non sia ravvisata una manifesta disparità di trattamento, nel caso di specie insussistente...".* In realtà questa difesa ritiene che tale considerazione sia da censurare, in quanto al Giudice era stato richiesto un esame oggettivo delle varie posizioni al fine di accertare se la scelta della Commissione esaminatrice apparisse illogica e/o contraddittoria se non addirittura irragionevole.

Nel caso di specie era stato fatto rilevare al Giudice che i medesimi titoli erano stati riconosciuti per il candidato Principe e soprattutto perché la commissione non ne aveva riconosciuto la validità per il Cutini Calisti, in quanto "non sono stati indicati l'importo del finanziamento ed il soggetto finanziatore del progetto stesso" quando invece tali informazioni, seppure non richieste, erano correttamente indicate nel curriculum del Cutini.

Era stato altresì posto all'attenzione del Giudice l'istanza di Cutini che era quella di vedersi riconosciuti tutti quei titoli relativi all'area D per i quali aveva correttamente indicato le informazioni che la commissione riteneva necessarie per una positiva valutazione (esattamente come al collega Principe), il Tribunale, probabilmente equivocando la censura fatta dal ricorrente ha ritenuto che: *"...non sembra al Tribunale che siano stati utilizzati criteri diversi per valutare i medesimi programmi di ricerca. Si asserisce a titolo esemplificativo, che rispetto al candidato Principe, gli stessi progetti di ricerca sarebbero stati valutati positivamente solo per quest'ultimo nella categoria D, ma la circostanza appare documentalmente smentita: proprio per la categoria D, il Principe ha ottenuto un punteggio di 2.2, mentre il ricorrente Cutini Calistri ha ottenuto il maggiore punteggio di 2.8..."*.

Ad onor del vero la censura del Cutini riguardava la mancata attribuzione degli altri titoli indicati, benché avessero gli stessi requisiti ed indicazioni utilizzate per quelli che invece erano stati riconosciuti.

Ad esempio le **"Campagne sperimentali al Lago di Nemi"** da una parte erano valutate positivamente per il candidato Bortolotti Stefano, mentre erano valutate negativamente per il ricorrente Cutini Calisti perché la descrizione dell'attività appariva troppo generica, quando



l'attività risultava ben descritta alla pagina 13 del curriculum.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

**Palini M.**

Evidenti anche gli errori in cui è incorsa la Commissione nella valutazione del curriculum del ricorrente Palini, il quale si è visto negare **il riconoscimento degli incarichi di responsabile e/o coordinamento previsti per la Categoria A** (Responsabilità e/o coordinamento di procedure tecnico-informatiche ed archivi e gestione operativa dei sistemi e delle reti), quando appare evidente e documentalmente provato (si vedano i riferimenti agli o.d.s.) che gli incarichi indicati dal Palini **sono stati conferiti ad hoc** ed hanno avuto ad oggetto mansioni di **responsabilità gestionale**, non meramente esecutiva ovvero d'ordine, e quindi dovevano essere inseriti nella categoria A e come tali valutati ed attribuito il giusto punteggio.

Appare opportuno precisare nuovamente che **nell'Area A**, come previsto dal verbale n. 1 dell'11.11.2014, **dovevano trovare posto gli incarichi di responsabile e/o di coordinatore ricevuti, mentre nell'Area B dovevano essere registrati gli incarichi che non conferivano funzione di responsabile e/o di coordinatore.**

Vediamo nello specifico i titoli indicati dal Palini ai quali la Commissione non aveva assegnato alcun punteggio nella corrispondente legittima categoria, la A: 1) Conferimento **incarico di coordinatore del personale** destinato al carro dinamometrico n. 1 per la durata del ciclo di prove del **Moro di Venezia** (Attività sicuramente speciale e non ordinaria) (Gennaio 1990 – dicembre 1991 – 4 semestri) commessa TENCARA, nessun punto categoria A; 2) Conferimento **incarico di responsabile** della galleria idrodinamica 1 per la durata del ciclo di prove del **Moro di Venezia**; Mansioni superiori da STER (Specialista Tecnico Enti di Ricerca – 4 semestri); 3) **Incarico di responsabile** di struttura di II livello (sez. Bacino 1 UT2.2.) e responsabile di struttura di II livello (sez. Bacino 2 UT2.3), specificando che dal momento dell'assunzione dell'incarico (data di inizio indicata) a tutt'oggi ha continuato a svolgere l'incarico di responsabile della struttura di II livello e continua a svolgere l'attività sperimentale sia per la ricerca che per la committenza esterna, quindi i semestri utili per l'assegnazione del punteggio dovevano essere conteggiati dalla data di conferimento **21.06.2006** fino alla data ultima stabilita dal bando **31.12.2013** per un totale di **15 semestri**.





Ora tutti i suddetti incarichi benché fossero di **responsabile** e conferiti espressamente dall'INSEAN al Palini **non** sono stati attribuiti all'Area A, ma all'Area B.

A tali censure il Giudice di 1° grado non ha fornito alcuna motivazione benché le stesse siano state espressamente richiamate nell'atto introduttivo e nelle note autorizzate, nonché esaminate e risolte dalla sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro e prodotta nel giudizio (sentenza n. 11/2019 del 10.01.2019) riguardante, come sopra già specificato, la medesima fattispecie e relativo ad altro candidato partecipante al medesimo bando di concorso e prodotta in giudizio.

Al contrario, in merito agli incarichi di “responsabilità conferiti” al sig. Palini il Giudice svolge la seguente considerazione: “...*Non si evince, dalla documentazione agli atti di causa, che non gli sia stato riconosciuto alcunché per il ruolo di responsabile di struttura di secondo livello. Anzi, il suo curriculum appare molto ricco per ciò che attiene agli incarichi di responsabilità conferiti, per i quali ha infatti ricevuto un punteggio di 5.5...*” ora non comprende questa difesa i motivi che hanno indotto il Giudice da una parte a ripetere più volte il termine “*responsabilità*” nel punto 13 della sentenza, che nei criteri è chiaramente riferito alla categoria A, e poi a ritenere corretta l'attribuzione del punteggio totale ad un'altra categoria la B, quando la stessa Commissione aveva stabilito che gli incarichi di **responsabile e/o coordinatore**, dovevano essere inseriti nella categoria A ovvero “**Esperienze professionali – Attività svolte e ruoli ricoperti**”; molto probabilmente il Giudice non ha compreso la distinzione tra le due categorie (A e B) sia in ordine al punteggio che al valore del periodo di durata dell'incarico e quindi ha ommesso ogni esame sull'eccezione formulata, quando negli atti di causa era stato rappresentato che a diversi candidati la sola indicazione di responsabile e/o di coordinatore era stata sufficiente alla Commissione per ritenere l'attività lavorativa riferibile alla categoria A.

In tale circostanza appare evidente l'errore in cui è incorsa la Commissione, ma soprattutto il Giudice, il quale ha svolto delle deduzioni sull'operato della Commissione esaminatrice che esulano però dalle censure svolte alle valutazioni fatte dalla Commissione, quando gli era stato chiesto di analizzare previa esamina dei CV degli altri candidati la ratio dei differenti punteggi assegnati.



Ovviamente il ricorrente si lamenta che la Commissione ha ignorato i criteri obiettivi stabiliti nel verbale dell'11.11.2014 ed ha errato in modo evidente nell'indicazione della categoria dove inserire gli incarichi effettuati dal Palini.

Lo stesso CNR nella propria memoria difensiva e nei successivi scritti **non** ha motivato la ragione per cui la Commissione ha inserito gli incarichi di responsabile del ricorrente nella categoria B (componente di gruppo di lavoro tecnico scientifico) e **non** nella categoria A, come previsto dai criteri, malgrado gli esatti riferimenti riportati dal ricorrente nel CV l'eccezionalità dell'attività e l'esplicito riferimento al ruolo ricoperto (**coordinatore / responsabile**) come si evince dal tipo di categoria, quindi con un evidente danno nel complessivo punteggio assegnato ed il Giudice da parte sua ha ritenuto, senza motivare e senza considerare la **sostanziale differenza** tra le due categorie (A e B), i punti attribuiti sufficienti, come dire hai ricevuto abbastanza, ma senza spiegare il perché.

Ora la Commissione si sarebbe dovuta attenere allo stesso criterio che aveva applicato per gli altri candidati trattandosi di **incarichi di responsabile e/o coordinatore** da attribuire alla categoria A ed invece sono stati indebitamente inseriti nella categoria B, e bene avrebbe fatto il Giudice a motivare la ragione per cui riteneva l'operato della Commissione legittimo, e non rifugiarsi sul fatto che la Commissione godeva della più ampia discrezionalità a svolgere le valutazioni dei CV, e senza affrontare le censure svolte dai ricorrenti.

Quando, al contrario, dal verbale nr. 1 dell'11.11.2014 emerge che se nel curriculum alcune attività **erano svolte dal candidato come responsabile o coordinatore** tale attività **doveva, obbligatoriamente, essere inserita nella categoria A**, e **non** spettava alla Commissione alcuna valutazione sull'attività svolta e sull'incarico di responsabile e/o coordinatore assegnato dal datore di lavoro nel suo potere organizzativo del lavoro, anche in questo caso il giudice ha omesso ogni esame.

Appare altresì incomprensibile la motivazione che fornisce il Giudice alla mancata assegnazione del punteggio per la partecipazione ai progetti e campagna di cui al punto D, infatti il Giudice così motiva: *"...Più scarna sembra invece la partecipazione ai progetti e campagne di cui al punto D. Evidentemente, le missioni alle quali ha partecipato, non possono essere*



*qualificate come vere e proprie campagne e, comunque, tale qualificazione rientra nella discrezionalità tecnica della commissione...”.*

La deduzione alla quale giunge il Giudice è priva di qualsiasi motivazione e si riduce ad un giudizio ed anzi lo stesso Giudice fornisce una propria valutazione del CV del candidato invece di ricercare nell'operato della Commissione la corretta applicazione dei criteri obiettivi ai quali la commissione si era imposta di attenersi.

Anche in questo caso il Giudice ha ommesso ogni confronto tra quanto rappresentato dai ricorrenti nel CV ed il fatto che i medesimi progetti e campagne erano state, invece, per altri candidati valutati positivamente, quindi con l'attribuzione di punteggi utili a scorrere la graduatoria, ma soprattutto il Giudice opera una valutazione tecnica sul giudizio della Commissione, quando era stato il giudice stesso a ritenere tale giudizio a Lei precluso, come se il Giudice stesso avesse operato un giudizio sull'importanza della partecipazione dei ricorrenti a tale campagna e/o progetto rispetto ad un altro candidato, sino a considerare maggiormente premiabile l'attività svolta da quest'ultimo rispetto a quella svolta dai ricorrenti.

Ora con riferimento alle **“campagne sperimentali”**, la cui denominazione già di per sé dimostra che **non sono “ordinarie”** il Giudice anche in questo caso si è rifugiato nell'ampia discrezionalità rimessa alla Commissione di ritenere le stesse valutabili o meno.

Ma per i motivi già sopra esposti il Giudice non ha fornito alcuna motivazione, quando la medesima campagna è stata destinataria di un punteggio per un candidato, per logica doveva essere valutata per tutti gli altri candidati e tale eccezione è stata chiaramente sollevata nei confronti dei giudizi fatti dalla Commissione ma senza ricevere alcun chiarimento.

Quindi, questa difesa non ha chiesto al Giudice di travalicare il proprio potere ma solo che accertasse se la Commissione aveva utilizzato lo stesso parametro per tutti i candidati e per tal ragione le era stato fornito uno strumento oggettivo ovvero la possibilità di effettuare un raffronto tra i vari CV dei candidati attraverso lo schema prodotto in udienza.

La mancata attribuzione di un punteggio da parte della Commissione per le campagne e progetti alle quali ha partecipato il ricorrente Palini risulta ancora incomprensibile.



Infatti, la Commissione se da una parte ha ritenuto non valutabile la partecipazione alle campagne ed ai progetti (categoria **D**), però ha assegnato al ricorrente Palini il punteggio per le pubblicazioni ed i ringraziamenti (categoria **C**) riferiti alle medesime campagne ed ai medesimi progetti.

Appare evidente che la valutazione della Commissione appare irragionevole ed arbitraria, in quanto valuta le pubblicazioni ed i ringraziamenti ma omette di attribuire un punteggio all'attività che ha determinato la pubblicazione ed il ringraziamento ricevuto dal ricorrente.

È importante evidenziare che, per il livello professionale di cui trattasi (IV), le pubblicazioni, rapporti tecnici, elaborati, ringraziamenti rappresentano un valore aggiunto che **va ad incrementare il punteggio** assegnato all'impegno lavorativo, ma è sempre **legato** alla partecipazione di campagne ed ai progetti.

Oltretutto il Palini ha svolto alcune di queste campagne/progetti all'estero (Berlino e Valencia), circostanza che già di per sé da un valore straordinario all'attività.

Appare altresì importante rilevare, come previsto dall'ultimo punto del verbale dell'11.11.2014, che i componenti della Commissione avevano la possibilità di esaminare la documentazione richiamata dai candidati così da poter fare una comparazione tra i vari candidati: *"L'ufficio Concorsi e Borse di Studio provvederà a consentire a ciascun commissario l'accesso al sistema documentale Selezioni On line dove è contenuta la documentazione indicata dal candidato, al fine di poter consultare la documentazione presentata pertanto la Commissione stabilisce che ognuno dei commissari esaminerà la documentazione per poi confrontarsi e giungere ad una valutazione collegiale dei candidati ..."*

Se la Commissione avesse sfruttato tale possibilità avrebbe potuto emettere le proprie valutazioni in modo più uniforme operando quell'equilibrio nelle valutazioni di medesime attività.

In sostanza il Giudice ha omesso di operare quei confronti tra i candidati al fine di accertare se l'operato della Commissione avesse sempre rispettato i criteri obiettivi posti dalla seduta dell'11.11.2014 proprio in considerazione del fatto che la valutazione della medesima attività non riceveva la medesima valutazione tra i candidati, quindi è evidente che il raffronto da parte del Giudice dei curriculum era



importante ma di fatto non è avvenuto con la dovuta attenzione, malgrado il fatto che il Giudice avesse richiesto ai ricorrenti di produrre degli schemi sintetici delle varie categorie per fare un raffronto tra i vari curriculum ed analizzare il comportamento tenuto dalla Commissione, mentre il Giudice ritiene che (paragrafo 9) "**...non è emersa alcuna evidente arbitrarietà, irragionevolezza o discriminazione nell'esercizio della discrezionalità della commissione esaminatrice...**".

A parere di questa difesa il Giudice non ha operato con attenzione il raffronto tra i vari curriculum unico metodo utile a verificare l'esatta applicazione dei criteri obiettivi contenuti nel verbale nr. 1 del 11.11.2014, ovvero non ha accertato con la necessaria attenzione se sussistessero elementi **idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.**

Ciò premesso si rileva che l'accoglimento delle istanze comporterebbe per il **Cutini Calisti Fiorelli** l'assegnazione di ulteriori 36,2 punti così ripartiti: Area A 20 punti, Area B 11 punti, Area D 5,2 punti che sommati al punteggio già riconosciuto. Anche il **Palini Massimo** a seguito del corretto conteggio dei punti per le varie categorie l'assegnazione di complessivi 51,9 punti così ripartiti: Area A 23,00 punti, Area B 10,5 punti, Area C 11 punti Area D 6,6 punti, Area E 4,05 punti, Area G 0,25 punti.

Quindi a seguito dell'attribuzione dei punti indebitamente non conteggiati entrambi i ricorrenti si classificherebbero nelle prime posizioni della graduatoria e comunque in posizione utile per il riconoscimento della Indennità di cui al presente ricorso.

#### **Rifusione delle spese di lite**

Il Giudice con il rigetto della domanda dei ricorrenti ha anche disposto la condanna alle spese di lite a carico dei ricorrenti, condannandoli al pagamento delle stesse nella misura di € 2.800,00 esclusi oneri accessori.

I ricorrenti hanno provveduto tempestivamente a corrispondere al CNR l'importo delle spese legali nella misura liquidate dal Giudice e, pertanto, in caso di accoglimento del presente appello questa difesa chiede la rifusione delle spese legali già corrisposte dai ricorrenti.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*



Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, riportandosi a quanto già dedotto nei precedenti scritti e note autorizzate e documenti prodotti in primo grado, ricorre all'III.ma Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro e Previdenza, perché, in riforma della sentenza n. 1093/2018 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

*“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 872/2021 del 29.01.2021, R.G. 10378/2019 accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo che qui si riportano: “Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa: a) Accertare e dichiarare l'irragionevolezza e erroneità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, in violazione delle norme procedurali previste dal Bando di Concorso, ed in relazione alla valutazione ed assegnazione dei punteggi dei curriculum vitae dei ricorrenti **CUTINI CALISTI FIORELLO e PALINI MASSIMO** ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di valorizzazione professionale (articolo 42 CCNL Comparto enti di Ricerca), in considerazione della difformità rispetto alle valutazioni assegnate agli altri candidati ed in violazione delle regole procedurali; b) Dichiarare, per l'effetto, il diritto dei ricorrenti **CUTINI CALISTI FIORELLO e PALINI MASSIMO** all'inserimento nella graduatoria definitiva in una posizione utile, o quella che risultasse accertata, ai fini del riconoscimento dell'indennità di valorizzazione professionale; Con vittoria di spese e compensi di lite relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.*

A tal fine

**CHIEDONO**

Che l'III.mo Signor Presidente della Corte di Appello di Roma voglia, con il decreto di cui all'art.433 c.p.c., nominare il C.R. e fissare l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 37 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e sconta un contributo unificato fisso pari ad **€ 388,50** (€ 777,00 ridotto al 50%).



Si depositano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza della Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 1093/2018 con asseverazione;
2. Fascicolo telematico di primo grado atti depositati;
3. Velina.

Con riserva di produrre il fascicolo cartaceo non appena nota la Cancelleria ed il collegio assegnato relatore data e udienza.

Roma, 20 luglio 2021

Avv. Alessandro Ferrini

